

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO**Presidente****dott. Augusto TATANGELO****Consigliere relatore****dott. Stefano Giaime GUIZZI****Consigliere****dott. Raffaele ROSSI****Consigliere****dott. Salvatore SAIJA****Consigliere**

ha pronunciato la seguente

Oggetto:**OPPOSIZIONE AGLI ATTI
ESECUTIVI
(ART. 617 C.P.C.)**

Ad. 13/09/2023 C.C.

R.G. n. 22464/2021

Rep. _____

ORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 22464 del ruolo generale
dell'anno 2021, proposto**da****Marcello (C.F.:)**rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri-
corso, dall'avvocato**-ricorrente-****nei confronti di****FINO 2 SECURITISATION S.r.l. (C.F.: 09966400963),
rappresentata da DOVALUE S.p.A. (C.F.: 00390840239)
in persona del rappresentante per procura**rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con-
troricorso, dall'avvocato**-controricorrente-****nonché****AGENZIA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA 118 -
ARES 118 (C.F.: 08173691000), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*****-intimata-**per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Cassino
reso in data 27 febbraio 2021 nel procedimento iscritto al n.
1847/2021 del R.G.A.C.;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

DoValue S.p.A., in rappresentanza di Fino 2 Securitisation S.r.l., sulla base di titolo esecutivo stragiudiziale, ha pignorato i crediti vantati da Marcello nei confronti della Agenzia Regionale Emergenza Sanitaria 118 (ARES 118) di Roma e, a seguito di dichiarazione positiva di quantità di quest'ultima, ha ottenuto l'assegnazione degli stessi, ai sensi dell'art. 553 c.p.c..

Il ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione. Il Tribunale di Cassino ha disposto l'archiviazione del relativo procedimento, instaurato in sede contenziosa dall'opponente, assegnando allo stesso il termine di trenta giorni per l'iscrizione del ricorso in opposizione nel registro delle esecuzioni, con specifico riferimento al fascicolo dell'esecuzione già formato.

Ricorre il sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso DoValue S.p.A., in rappresentanza di Fino 2 Securitisation S.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra società intimata.

È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di un profilo di inammissibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c..

Parte ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 *bis* e 380 *bis*.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.



Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «inesistenza e/o nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 10, commi 11 e 12, del D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101 comma 2, 183 cpc in relazione all'art. 360 comma 3 cpc. Nullità del provvedimento decisorio discendente dalla violazione delle indicate disposizioni in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.».

Con il terzo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112, 113, 132 comma 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Nullità del provvedimento impugnato in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.».

Con il quarto motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli art. 474, 543 c.p.c. e dell'art. 39 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».

1.1 Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, sebbene con le precisazioni che saranno di seguito illustrate e, quindi, per ragioni non del tutto conformi a quelle indicate nella proposta di decisione anticipata dello stesso.

Il ricorrente fa presente che aveva già proceduto ad avanzare regolarmente l'opposizione agli atti esecutivi, con ricorso al giudice dell'esecuzione, e aveva poi provveduto ad instaurare, altrettanto regolarmente, la relativa fase contenziosa a cognizione piena, dopo lo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, nel termine dallo stesso assegnato, mediante l'iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi e la notificazione alle parti opposte di idoneo atto introduttivo. Precisa che, di tanto, aveva anche dato chiaramente ed esaustivamente conto nello stesso atto introduttivo della fase di merito dell'opposizione.



Ciò nonostante, il giudice al quale era stato assegnato il relativo procedimento contenzioso ne avrebbe, del tutto arbitrariamente ed illegittimamente, disposto la "archiviazione", assegnandogli un termine per iscrivere il ricorso in opposizione «nel registro delle esecuzioni N. 311/2020», come se la fase sommaria non si fosse ancora svolta o dovesse svolgersi nuovamente, e ciò facendo semplicemente riferimento al rilievo della avvenuta reiterazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione (sulla quale si era peraltro già pronunciato il giudice dell'esecuzione) nel contesto dell'atto di citazione introduttivo della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione.

1.2 Secondo il ricorrente, il provvedimento da lui impugnato avrebbe sostanzialmente definito la sua opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, sarebbe ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso lo stesso.

In realtà, la fondatezza di una tale conclusione va esclusa.

Il provvedimento impugnato non ha ad oggetto la decisione della controversia oppositiva e deve ritenersi costituire un atto di natura meramente organizzativa, non di diretto esercizio della giurisdizione: esso ha, cioè, ad oggetto la mera assegnazione dell'affare nell'ambito dell'ufficio giudiziario adito e non pregiudica la decisione della controversia.

Tale conclusione si impone per le ragioni di seguito esposte.

1.3 Va premesso che, secondo gli indirizzi ormai consolidati di questa Corte, in linea generale, *«in caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare*



nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023, Rv. 667592 - 02; in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 - 02 e successive conformi) e, in particolare, «la ripartizione delle cause tra le varie sezioni di un tribunale costituisce una distribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio prevista per ragioni di organizzazione interna e non può mai dare luogo a questioni di competenza così che, ove ne siano stati violati i criteri, va disposta la trasmissione degli atti al Presidente del tribunale affinché provveda, con decreto non impugnabile, ai sensi dell'art. 83 ter disp. att. c.p.c.» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16163 del 19/06/2018, Rv. 649431 - 01).

In altri termini, non vi è dubbio che, in caso di diretta iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi dell'atto introduttivo di una opposizione esecutiva, il provvedimento del giudice assegnatario del relativo fascicolo in sede contenziosa che ne disponga la trasmissione al giudice dell'esecuzione per lo svolgimento della fase sommaria omessa non costituisce un provvedimento decisorio impugnabile, ma semplicemente un provvedimento di carattere organizzativo interno, relativo alla distribuzione degli affari nell'ambito dell'ufficio giudiziario adito. In ordine ad un siffatto provvedimento, laddove sorgano contestazioni, queste vanno comunque risolte dal Presidente del tribunale, che stabilirà la definitiva assegnazione dell'affare all'uno o all'altro giudice dell'ufficio, fermo restando, evidentemente, il potere-dovere del magistrato infine individuato come definitivo assegnatario di procedere alla corretta qualificazione dell'oggetto dello stesso (anche eventualmente in contrasto con quanto ritenuto dal Presidente del tribunale ai fini della distribuzione dell'affare) ed alla sua trattazione e decisione nelle forme corrette, in relazione a tale oggetto.



1.4 Tali coordinate sistematiche valgono, ovviamente, in tutti i casi in cui sia disposta, dal giudice assegnatario di un fascicolo processuale, la trasmissione degli atti ad un diverso giudice (o ad una diversa sezione) del medesimo ufficio giudiziario, anche nel caso in cui la suddetta trasmissione degli atti avvenga per errore o, comunque, sia oggetto di contestazioni. Ne consegue che, laddove (come nella specie), a seguito della proposizione di una opposizione nel corso del processo di esecuzione forzata, si svolga regolarmente la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione e successivamente sia instaurata la fase di merito a cognizione piena, previa iscrizione a ruolo, secondo quanto prescritto dall'art. 616 c.p.c., il provvedimento con cui il magistrato cui sia stato assegnato il relativo fascicolo iscritto nel ruolo degli affari contenziosi, disponga rimettersi nuovamente gli atti al giudice dell'esecuzione per lo svolgimento della fase sommaria, pur trattandosi evidentemente di un provvedimento non solo erroneo, ma addirittura manifestamente illegittimo (in quanto contrario ad ogni regola, anche di rango secondario, in punto di assegnazione degli affari interni all'ufficio; ed a differenza del caso in cui, come già visto, ciò avvenga nell'ipotesi in cui l'opposizione sia iscritta direttamente nel ruolo degli affari contenziosi, senza lo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione), esso non perde il suo carattere meramente interno, preparatorio e organizzativo, di atto inerente la distribuzione degli affari nell'ambito dell'ufficio e non diventa, per ciò solo, possibile oggetto di impugnazione in senso tecnico.

La parte o, anche di ufficio, il giudice al quale siano stati trasmessi gli atti potranno chiedere al Presidente del tribunale di stabilire definitivamente l'assegnazione dell'affare: all'esito, il giudice che risulti incaricato della trattazione dovrà comunque effettuarla nelle forme corrette e definire il procedimento se-



condo la sua effettiva natura ed oggetto, previa esatta qualificazione e inquadramento della domanda proposta (anche eventualmente in contrasto con quanto ritenuto dal dirigente dell'ufficio ai fini dell'assegnazione).

È, quindi, opportuno precisare che, in astratto, se anche il Presidente del tribunale dovesse confermare l'assegnazione al "giudice dell'esecuzione" (*recte*: al magistrato dell'ufficio che svolge funzioni di giudice dell'esecuzione) di un procedimento costituente fase contenziosa di merito di una opposizione esecutiva, nel caso in cui il "giudice dell'esecuzione" (*recte*: il magistrato divenuto definitivamente assegnatario di quel procedimento) dovesse rilevare che la fase sommaria si è già regolarmente svolta e che la fase di merito a cognizione piena è stata correttamente instaurata, egli non dovrebbe, naturalmente, svolgere nuovamente la suddetta fase sommaria, quale giudice dell'esecuzione, ma decidere il merito dell'opposizione, quale giudice definitivamente incaricato di trattare e definire la fase di merito contenziosa.

E ciò è a dirsi anche se ciò dovesse, per paradosso, costituire una eventuale violazione delle disposizioni tabellari dell'ufficio, in quanto i provvedimenti organizzativi interni di distribuzione degli affari, di competenza del dirigente dell'ufficio, non possono mai determinare o incidere o, comunque, pregiudicare la corretta qualificazione degli affari stessi e la correttezza della successiva decisione: l'una e l'altra spettano esclusivamente al giudice assegnatario, mentre della violazione dei criteri tabellari è pacificamente esclusa l'idoneità a riverberarsi sulla validità degli atti compiuti dal giudice nell'esercizio della giurisdizione.

1.5 Nella specie, è vero che il giudice in origine assegnatario del fascicolo relativo alla fase di merito a cognizione piena dell'opposizione esecutiva non si è limitato a disporre la trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione, ma ha asse-



gnato all'opponente un termine «*per l'iscrizione del ricorso nel registro delle esecuzioni N. 311/2020*» e disposto «*l'archiviazione del presente fascicolo iscritto al ruolo generale contenzioso*».

Il provvedimento, però, nonostante una innegabile dose di ambiguità ed anzi proprio a causa di questa, deve essere correttamente interpretato e qualificato, al fine di individuarne il senso e l'oggetto effettivo.

La conclusione, secondo questa Corte, è che deve ritenersi che esso, nonostante le indicate ambiguità, conservi la natura di provvedimento organizzativo interno sulla distribuzione degli affari, secondo quanto fin qui chiarito.

Analizzandone premesse e contenuto, infatti, non può che concludersi che si tratti, sostanzialmente, proprio di un provvedimento con il quale il giudice ha inteso disporre la trasmissione del fascicolo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione, al fine dello svolgimento della fase sommaria della stessa (anche se sull'erroneo presupposto che essa non avesse già avuto luogo), non di un provvedimento con il quale è stata definita la controversia oppositiva.

Lo dimostra, in modo incontrovertibile, la circostanza che sia stata disposta «*l'iscrizione del ricorso nel registro delle esecuzioni N. 311/2020, con salvezza dei diritti maturati*».

A tale espressione, che potrebbe (solo) apparentemente risultare priva di senso, non essendo possibile, ovviamente, procedere alla "iscrizione" di un "ricorso" nel registro esecuzioni nell'ambito di un fascicolo già oggetto di iscrizione nel registro stesso, può in realtà attribuirsi un unico senso logico, che è proprio quello per cui il giudice assegnatario del fascicolo iscritto nel ruolo degli affari contenziosi abbia inteso ordinare l'inserimento degli atti dell'opposizione (avanzata, appunto, in sede contenziosa) nel fascicolo dell'esecuzione già formato, presumibilmente al fine di consentire lo svolgimento della fase



sommaria (e sul presupposto, invece erroneo, che ciò non fosse già avvenuto).

Dunque, nella sostanza, si tratta di un provvedimento con cui è stata disposta la trasmissione degli atti dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.

1.6 È opportuno puntualizzare, in proposito, che non può condurre a diverse conclusioni né la circostanza che sia stato fatto onere all'opponente di provvedere alla disposta trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione (per di più anche in un fissato termine che, peraltro, non essendo previsto da alcuna disposizione di legge, non potrebbe in nessun caso considerarsi perentorio), né che sia stata contestualmente ordinata la «*archiviazione del presente fascicolo iscritto al ruolo generale contenzioso*»: non essendo stata emessa alcuna decisione definitiva sul giudizio di opposizione (né di rito, né di merito), si tratta di ulteriori disposizioni alle quali, per quanto del tutto estranee alla sistematica codicistica, non può che attribuirsi carattere "complementare" (cioè servente o ancillare) rispetto a quella "principale" con la quale è stato ordinato che il fascicolo fosse trasmesso al giudice dell'esecuzione.

1.7 In definitiva, sebbene espresso in modo certamente ambiguo, ritiene la Corte che il provvedimento impugnato debba ritenersi costituire, comunque, un provvedimento di carattere meramente organizzativo interno, relativo all'assegnazione del procedimento instaurato dal ricorrente ad un magistrato dell'ufficio giudiziario adito anziché ad un altro, dunque di un provvedimento sindacabile solo dal Presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 83 *ter* disp. att. c.p.c., e che non si tratti invece di una decisione della controversia contestabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.

È oltremodo opportuno precisare che, in base a quanto fin qui osservato, l'inaammissibilità della presente impugnazione avverso il provvedimento di cui si discute non pregiudica in al-



cun modo il diritto del ricorrente di ottenere la decisione della sua opposizione: egli avrebbe infatti potuto (ove non possa dirsi, eventualmente, perfino essere ancora nei termini per farlo, ai sensi dell'art. 83 *ter* disp. att. c.p.c.) chiedere al giudice dell'esecuzione, al quale il fascicolo è stato trasmesso, di sottoporre la questione al Presidente del tribunale, onde ottenere la conferma dell'assegnazione di esso al giudice originario assegnatario (cioè, il giudice della fase di cognizione sul merito dell'opposizione, già correttamente adito), affinché fosse questi a definirlo.

D'altra parte, pure in mancanza di tale richiesta (o anche, perfino, in caso di eventuale conferma dell'assegnazione del fascicolo al giudice dell'esecuzione), una volta stabilizzatasi l'assegnazione dell'affare ad un determinato magistrato dell'ufficio (sia che questi svolga funzioni di giudice del contenzioso, sia che svolga funzioni di giudice dell'esecuzione), sarà necessariamente quest'ultimo a dover adottare la decisione in merito all'opposizione proposta e nelle forme prescritte per il giudizio di cognizione.

Come già chiarito, l'esito della vicenda – singolare, ma meramente interna – relativa all'assegnazione dell'affare non potrà, infatti, in alcun modo condizionare l'esito della vicenda giudiziaria, di tal che il magistrato infine assegnatario del procedimento dovrà correttamente qualificare la domanda e deciderla nelle forme dovute, senza essere vincolato alle qualificazioni adottate dai precedenti assegnatari del fascicolo ed eventualmente dal dirigente dell'ufficio e, quindi, anche a prescindere dalle funzioni svolte nell'ufficio stesso. Tanto equivale a dire che, se anche si stabilizzasse, per qualunque ragione, l'assegnazione del fascicolo relativo alla fase di merito dell'opposizione al magistrato che svolge funzioni di giudice dell'esecuzione, questi dovrebbe valutare autonomamente se la fase sommaria dell'opposizione si sia già svolta o meno e se



la fase di merito a cognizione piena sia stata regolarmente instaurata e, comunque, infine, definire l'opposizione in fase contenziosa con sentenza, di rito o di merito, eventualmente previa revoca dell'erroneo provvedimento di "archiviazione" del fascicolo iscritto nel ruolo contenzioso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nonostante la conferma della definizione del ricorso nel senso della sua inammissibilità, la presente decisione non può ritenersi del tutto conforme alla proposta di decisione anticipata dello stesso, in quanto quest'ultima, almeno in parte, si fondava sul rilievo dell'omesso svolgimento della necessaria fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione e della conseguente inammissibilità di quest'ultima.

Le peculiari ragioni di tale non piena corrispondenza nella presente particolare fattispecie escludono la sussistenza dei presupposti per la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo la specifica previsione dell'art. 380 *bis* c.p.c., in quanto tale condanna è prevista esclusivamente in caso di decisione conforme alla proposta.

Le spese del giudizio di legittimità possono, anzi, essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo le eccezionali ragioni idonee a tal fine, in considerazione delle oggettive ambiguità e difficoltà interpretative presentate dal singolare provvedimento impugnato.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.



Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-
getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi-
bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*,
del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da
parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri-
buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto
e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma
1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-
vile, in data 13 settembre 2023.

Il Presidente
Franco DE STEFANO

